

STATUTO

LIRA E SPADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP SCALINATA SAN
GIORGIO 3

Numero REA: SP - 124200

Codice fiscale: 01380420115

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2013 - Statuto completo	2
--	---

duemilatredici. -----
L'Amministratore Unico viene delegato ad introdurre nel presente atto e nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione a norma di legge. -----
Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) sono a carico della società. -----
STATUTO -----
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----
Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----
E' costituita la Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata -----
----- **"LIRA E SPADA SOCIETÀ COOPERATIVA** -----
----- **SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"** -----
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del C.C., le leggi speciali sulla cooperazione ed in particolare la normativa sulle cooperative sociali. -----
La Cooperativa ha sede in La Spezia (SP). -----
La cooperativa, con propria delibera assembleare, potrà trasferire la sede, nonché istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.
Art. 2 (Durata) -----
La Cooperativa ha durata indeterminata. -----
SCOPO - OGGETTO -----
Art. 3 (Scopo mutualistico) -----
La Cooperativa, senza fini di lucro, è retta e disciplinata secondo i principi di cui alla legge n. 381/91, dall'art. 45 della Costituzione, nonché dall'art. 2511 c.c., ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati provenienti dalle aree del disagio, mediante il razionale utilizzo delle risorse umane e materiali a disposizione. -----
Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. "b", nonché della Legge 142/2001, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi culturali, educativi, di tutela e valorizzazione di cose di interesse storico-architettonico di cui al D. L.vo 41/2004, ambientali, e turistici, nonché di quanto specificato al successivo articolo 4. -----
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. --
In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella eventuale ripartizione dei ristorni. -----

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. -----

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati. La Cooperativa potrà aderire ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo. -----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto: -----

a) contribuire alla promozione umana, sociale, culturale e morale delle persone svantaggiate in particolare mediante l'erogazione di servizi e di assistenza sociale, nonché a mezzo di corsi di formazione, come al loro inserimento in ambito lavorativo in iniziative di piccola impresa e di lavoro autonomo. -----

A tal fine, dovrà perseguire finalità solidaristiche con esercizio di attività dirette a favore di persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, nonché dirette alla istruzione e alla formazione e alla tutela dei diritti civili. -----

b) svolgere direttamente e/o in appalto o con convenzione con enti pubblici e privati, le seguenti attività: Reinserimento sociale e lavorativo, Educativa Domiciliare, Attività ludico-educative, Attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività socio-integrative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale). -----

c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali. -----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese le partecipazioni in altre imprese. ---

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. -----
Le modalità di svolgimento di tale attività potranno essere
meglio definite con apposito Regolamento Statutario approvato
dall'Assemblea sociale. -----

Articolo 5 -----

Ogni modificazione statutaria diretta a eliminare il
carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione
dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.
C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato
dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 8 novembre
1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

La Società Cooperativa, che potrà svolgere le sue attività
sull'intero territorio nazionale, potrà svolgere attività ed
operazioni direttamente connessa a quelle sopra menzionate,
compiere atti e concludere operazioni di natura immobiliare,
acquistando terreni, immobili e eseguire sugli stessi lavori
di ristrutturazione e in genere tutti quelli finalizzati al
recupero e alla fruizione degli stessi, nonché gestire
strutture ricettive, destinate a convegni e/o all'accoglienza
e alla dimora. -----

Senza fini speculativi e di lucro; tra l'altro potrà: -----

- promuovere iniziative culturali, di istruzione, di
formazione, tra cui potrà organizzare e gestire seminari,
convegni, ricerche, biblioteche, manifestazioni, culturali ed
artistiche, nonché svolgere e pubblicare studi, ricerche,
periodici, istituire o conferire borse di studio; -----

- assumere partecipazioni in imprese che svolgano attività
connesse agli scopi sociali; -----

- fornire consulenze, nei limiti della legge, e servizi
inerenti alle attività di cui innanzi, incluso attività di
ricerca e di studio; -----

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche e
solidaristiche e a tal fine la Cooperativa potrà istituire
apposite sezioni e partecipare ad Organismi ed Enti idonei. --

TITOLO III (SOCI) -----

Articolo 6 (Soci ordinari) -----

Il numero dei soci cooperatori non potrà essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche
appartenenti alle seguenti categorie: -----

- a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro
remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la
gestione in forma associata e con la prestazione della
propria attività lavorativa, le migliori condizioni
economiche, sociali, professionali. Ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci
instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma
consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soci potranno essere disciplinate

da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. -----
I soci cooperatori, nel rispetto della previsione dell'art. 2527 cod. civ.: -----

- 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali; -----
 - 2) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e o alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; ----
 - 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale; ----
 - 4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, anche secondo le modalità definite dall'eventuale regolamento interno. -----
- b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'Organo Amministrativo potrà redigere apposito regolamento interno individuando specifici settori di intervento in funzione delle attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali iscrivere i singoli soci, in funzione degli specifici titoli posseduti e delle disponibilità offerte. -----

Art. 7 (Categoria speciale di soci) -----

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. -----

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale; -----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. -----

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. -----

Art. 8 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito; -----

b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari; -----

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge. -----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6 e 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. -----

Art. 9 (Diritti e obblighi del socio) -----

I soci hanno diritto di: -----

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali; -----

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali; -----

c) esaminare il bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni riferite alla gestione sociale; -----

d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. ----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a: -----

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo: -----

- il capitale sottoscritto; -----

- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo; ---

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con gli interessi della cooperativa; -----

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

Art. 10 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota) -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa. -----

Art. 11 (Recesso ed esclusione del socio) -----

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. -----

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. -----

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso. -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle assemblee; -----

c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in

contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo. ---
Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere
deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto
risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un
provvedimento di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo. -----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. -----

Art. 13 (Liquidazione) -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso
esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata
a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui
liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,
comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente
versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il
pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni
dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 14 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota
versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente
articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno
presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del
capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea
documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. ----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio
deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva
indisponibile. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della
prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il
credito derivante da penali, ove previste da apposito
regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

TITOLO IV -----

SOCI SOVVENTORI -----

Art. 16 (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. -----

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo. La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci. -----

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo assenso dell'Organo amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante da utili di esercizio a ciò destinati. -----

Art. 19 (Deliberazione di emissione) -----

L'Assemblea stabilisce: -----

a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori; -----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote; -----

c) il termine minimo di durata del conferimento; -----

d) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

Al detentore di quote di sovvenzione che sia socio cooperatore spetta un voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle quote possedute con arrotondamento all'unità superiore. -----

Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea. --

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo. ----

TITOLO V -----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 21 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti per il potenziamento aziendale; -----

b) dalla riserva legale indivisibile formata di cui all'art. 23; -----

c) dalla riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 legge 904/1977; -----

d) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori; -----

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. -----

Art. 22 (Ristorno) -----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle remunerazioni percepite, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento interno. -----

Art. 23 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----

d) riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/1977; -----

e) alla eventuale riserva per l'acquisto di quote proprie cedute dai soci sovventori. -----

L'Assemblea, in ogni caso, dovrà destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. -----

TITOLO VI -----

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI -----

Art. 24 (Decisioni dei soci) -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio; -----

b) la nomina dell'Organo amministrativo; -----

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; -----

d) le modificazioni dello Statuto; -----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate sulla base di consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo. -----

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere c) d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26. -----

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto) -----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento della decisione; -----

- il contenuto della decisione; -----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa -----

conseguenti. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. ----

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. -----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. -----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti. ----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. -----

Art. 26 (Assemblea) -----

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----

L'assemblea potrà riunirsi anch -----
e in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. -----

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. -----

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c. -----

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti

almeno la maggioranza relativa dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. -----

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

Art. 28 (Elezione cariche sociali) -----
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

Art. 29 (Voto) -----
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma, comunque al socio sovventore non potranno essere attribuiti oltre 3 (tre) voti. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. -----

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) -----
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. -----

Art. 31 (Amministrazione) -----
La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, da un eventuale Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----

La nomina del Presidente e eventualmente di un Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione, ma potrà essere effettuata anche in assemblea in sede di nomina. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Almeno un componente dovrà

essere scelto tra i soci sovventori ed uno tra i soci volontari. L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Art. 32 (Compiti degli Amministratori) -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni) -----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

Art. 34 (Compensi agli Amministratori) -----

I compensi dovuti agli Amministratori o all'Amministratore Unico saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio. -----

Art. 35 (Rappresentanza) -----

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti. -----

Art. 36 -----

La società può nominare, con determinazione assunta di volta in volta in sede di deliberazione assembleare di nomina: un organo di controllo, composto o di un sindaco effettivo o, in alternativa, di un revisore; oppure, cumulativamente e con funzioni separate, sia l'organo di controllo, composto da un sindaco effettivo, che un revisore, cui spetterà la funzione di revisione. -----

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del sindaco o del revisore è obbligatoria; ad essi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; al sindaco è affidato, in mancanza di

nomina del revisore di cui infra, il controllo contabile e la revisione legale dei conti. -----

Art. 37 -----

Qualora, in alternativa al sindaco, o cumulativamente con esso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, persona fisica o società di revisione, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Contabili. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. -----

TITOLO VII -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 38 (Scioglimento anticipato) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi. -----

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai Fondo mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dopo aver dedotto il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati, e il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate. -----

TITOLO VIII -----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 40 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni. -----

Art. 41 (Clausola Arbitrale) -----

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e la società la soluzione della stessa verrà affidata ad un arbitro amichevole compositore nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato ove ha sede la società. -----

L'arbitro giudicherà irrisolvemente pro bono et aequo, senza formalità. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate per il cinquanta per cento dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Il lodo non è

impugnabile. -----
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione) -----
1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi
forma. -----
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci
cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello
scioglimento della Società. -----
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio
sociale, dedotti i rimborsi di cui all'art. 38, deve essere
devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59. -----
Art. 43 (Rinvio) -----
Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono
inderogabili e devono di fatto essere osservate. Per quanto
non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme
di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente,
sulle cooperative sociali, nonché il Codice Civile. -----
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho
letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle
ore 17.35 (diciassette e trentacinque). -----
Questo atto scritto a mano e a macchina da persone di mia
fiducia e da me notaio consta di nove fogli per trentatré
facciate intere e quanto alla trentaquattresima scritta sin
qui. -----
Firmati in originale: -----
Giuliana Mora -----
Pandolfi Mario -----
Cesare Pennucci -----
Beatrice Di Marino notaio (L.S.) -----

Imposta di bollo esente -----

Io sottoscritta Dottoressa Beatrice Di Marino, notaio in La
Spezia, certifico che la presente ai sensi del -----
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 23, è copia su supporto
informatico conforme all'originale, formato in origine su
supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, custodito in
deposito della mia raccolta. -----
La Spezia, Piazza Mentana n. 24, il diciassette maggio
duemilatredici -----